DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AUTONOMIA IMPOSITIVA DEGLI ENTI LOCALI E DI FINANZA LOCALE

Art. 23

Divieto di effettuare spese e responsabilità nell'esecuzione

Articolo abrogato dal d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

Abrogato dal 17 maggio 1995 · versione 13

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale
Estremi	Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66
Titolo	IV — Risanamento finanziario delle gestioni locali e disposizioni varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-autonomia-impositiva-degli-enti-1989/art-23-divieto-di-effettuare-spese-e-responsabilita-nell-esecuzione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it